



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

DELIBERAZIONE N. 65

CONSIGLIO COMUNALE

profilo 8435

OGGETTO: Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tariffa corrispettiva puntuale. Approvazione.

L'anno **duemilaventuno** addì **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **21.00** in videonferenza si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria in prima convocazione.

1	SANTACHIARA	ALESSANDRO	Sindaco	Presente
2	VALLA	CERICO	Consigliere	Presente
3	LUPPI	ELENA	Consigliere	Presente
4	PANINI	ROBERTO	Consigliere	Presente
5	PEDRAZZOLI	ALESSIA	Consigliere	Presente
6	DE PARI	MATTEO	Consigliere	Presente
7	PLATANI	ELENA	Consigliere	Presente
8	RUSSO	STEFANO	Consigliere	Presente
9	BONACINI	SIMONA	Consigliere	Presente
10	SAVAZZA	MAURO	Consigliere	Presente
11	CARAMASCHI	OLIVIA ISIDE	Consigliere	Presente
12	ORLANDINI	MAURO	Consigliere	Presente
13	MARANI	GRAZIELLA	Consigliere	Presente

Presenti n. **13** Assenti n. **0**

1	SOLA	STEFANIA	Vicesindaco - Assessore	Presente
2	PEDRAZZOLI	ILJC	Assessore	Ass. giust.
3	CARETTA	CLAUDIO	Assessore	Presente
4	PARMIGIANI	SILVIA	Assessore	Ass. giust.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale MOSCHETTA MARILIA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco SANTACHIARA ALESSANDRO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri BONACINI SIMONA, SAVAZZA MAURO, DE PARI MATTEO.

COPIA

Il Sindaco – Presidente:

Passiamo alla trattazione dell'argomento iscritto al punto nr. 4) dell'Ordine del Giorno ad oggetto "Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tariffa corrispettiva puntuale. Approvazione".

Il Sindaco – Presidente:

Stiamo salendo gradino per gradino all'avvio del nuovo sistema di tariffa e raccolta rifiuti. Prego Vicesindaco per la trattazione.

Stefania Sola – Vicesindaco - Assessore al Bilancio

Già da 7 anni è presente sul territorio di Campagnola Emilia la raccolta porta a porta su tre frazioni: umido, giroverde e secco.

La raccolta porta a porta, in sostituzione della precedente raccolta stradale di tutte le frazioni, ha rappresentato il primo importante incentivo alla raccolta differenziata, che di fatto era già presente anche con i cassonetti stradali, ma certamente ha favorito l'aumento della differenziazione del rifiuto portando il nostro Comune a raggiungere buona parte degli obiettivi fissati dalla Regione Emilia Romagna.

Per il raggiungimento degli obiettivi, la Regione promuove l'applicazione della Tariffa Puntuale sia come strumento per la riduzione della produzione di rifiuti che come miglioramento della qualità del prodotto della raccolta differenziata. A causa della persistente pandemia, il termine dell'applicazione della norma, originariamente previsto per il 2020, è stato posticipato al 31/12/2022 .

Il Consiglio aveva già espresso la volontà di introdurre sul territorio del nostro comune la tariffa puntuale proprio per le finalità sopra esposte e per introdurre anche un principio di equità legato ad un maggior costo per le utenze che producono una maggiore quantità di rifiuto indifferenziato, valorizzando così i comportamenti virtuosi.

La misurazione puntuale del rifiuto può essere svolta sia in regime tributario (tributo puntuale) che in regime tariffario (tariffa puntuale) e la nostra Amministrazione ha scelto di adottare l'opzione della tariffa corrispettiva puntuale.

La tariffa puntuale ha natura corrispettiva e per legge deve essere applicata e riscossa dal soggetto gestore, non costituendo quindi un'entrata del Comune.

E' soggetta ad IVA, per cui, a parità di costi, comporta un carico minore sulle utenze non domestiche che possono "recuperare" l'IVA stessa.

La tariffa rifiuti corrispettiva sarà applicata, procedendo alla sola "misurazione" della frazione del rifiuto indifferenziato conferito.

Ai fini di determinare l'effettivo conferimento di rifiuti indifferenziati, da parte di ogni singola utenza domestica e non domestica, la quantificazione puntuale del rifiuto avverrà conteggiando il numero di "passaggi" effettuati dal servizio di raccolta attraverso la rilevazione delle esposizioni dei contenitori dotati di supporti tecnologici (transponder) che permettono la personalizzazione dei contenitori ed il loro puntuale riconoscimento.

La tariffa puntuale sarà composta da:

- quota fissa, rapportata ai costi fissi di gestione, legata alla superficie dell'abitazione o legata alla superficie dell'attività produttiva e alla categoria economica e/destinazione d'uso, per le utenze non domestiche.
- quota variabile calcolata in base al numero dei componenti del nucleo familiare per le utenze domestiche, e in base ai metri quadrati per le utenze non domestiche, facendo riferimento ai coefficienti previsti dal DPR n.158/1999.
- quota variabile misurata, che comprende l'addebito delle vuotature minime ed eccedenti, calcolata sul costo variabile dei ritiri eccedenti di rifiuto indifferenziato. La predetta quota variabile misurata infatti, prevede un valore minimo determinato da un numero minimo di vuotature, superato il quale viene addebitato all'utente il numero eccedente delle vuotature stesse.

Affinché la nuova tariffazione non generi eccessive penalizzazioni alle persone che per necessità si trovino a produrre rifiuti indifferenziati in eccesso rispetto allo standard, si è inteso introdurre agevolazioni a favore di nuclei familiari con bambini di età inferiore a trenta mesi o che presentano al loro interno soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari quali ausili per incontinenza o per stomie, considerando in questi casi esenti tutte le vuotature eccedenti le minime stabilite dalla deliberazione comunale.

Per quanto concerne i punti del regolamento, lo darei per letto, non essendoci sostanziali differenze rispetto al precedente regolamento sulla TARI.

Ricordo che con questa votazione si delibera in particolare:

- di istituire la Tariffa corrispettiva puntuale (TARIP) a partire dal 1/1/2022, che, come indicato all'inizio, non costituisce entrata di natura tributaria, in luogo della attuale Tassa sui rifiuti o TARI; e che la Tariffa sarà applicata e riscossa dal soggetto gestore affidatario del Servizio di gestione dei rifiuti urbani.
- di approvare il Regolamento per la disciplina della Tariffa rifiuti corrispettiva, il cui testo completo è stato inviato ai consiglieri come materiale dell'odierno Consiglio Comunale.
- che il regolamento approvato avrà effetto dal 1° gennaio 2022.
- che il Piano Economico Finanziario, e di conseguenza le tariffe saranno approvati successivamente.
-

Il Sindaco – Presidente:

Grazie per la trattazione.

Prego per interventi o richieste di chiarimento.

Cerico Valla – Capogruppo “Democratici insieme per Campagnola Emilia”.

Molto velocemente una riflessione che abbiamo già fatto e condiviso nei precedenti passaggi che ci hanno portato nell'attuale definitiva approvazione della Tariffa Puntuale, un sistema che stiamo già utilizzando da qualche mese e che per l'Amministrazione è un naturale proseguimento di quello che è stato portato avanti per scelta ma anche per la normativa che nel frattempo si è venuta ad applicare.

Come è già stato detto in altre occasioni credo sarà un importante cambiamento nella quotidianità del cittadino.

Con questo tipo di fatturazione cambia anche il numero degli svuotamenti e quindi l'abitudine di mettere settimanalmente il bidone fuori dalla porta di casa che cambierà in modo molto significativo con l'applicazione del numero di svuotamenti (cito il n.12).

Oltre alla penalizzazione del superamento di questa quota credo ci sia l'invito molto pressante a contenere al massimo la produzione di rifiuto indifferenziato attraverso i materiali che sono recuperabili ma soprattutto con la riduzione complessiva della riduzione di rifiuto.

Credo che sia la sfida più importante e diciamo così “il tasto” su cui l'Amministrazione deve spingere sui cittadini per una presa di coscienza ecologica ed economica perché più produciamo rifiuti, più spendiamo e quindi dalle nostre tasche devono uscire dei soldi per compensare appunto l'incenerimento o altre forme di smaltimento del rifiuto indifferenziato. Inoltre deve essere un dovere ecologico ed anche civico nei confronti del nostro ambiente e di tutte le persone di questo mondo che magari non possono permettersi nemmeno di produrre rifiuti perché hanno sì e no il necessario per completare la giornata. Quindi nei confronti del cittadino dobbiamo avere un atteggiamento di due tipologie diverse.

La prima tipologia è il convincimento che il rifiuto che noi produciamo ha un costo di smaltimento che dobbiamo comprimere il più possibile, dall'altra parte l'invito a produrre meno rifiuto ci può portare anche verso un'impronta ecologicamente più sostenibile nel corso degli anni, dato che l'impronta attuale che stiamo lasciando è piuttosto pesante per il futuro del nostro pianeta, può sembrare molto retorico ma se guardiamo i riferimenti climatici o altri, credo che sia, ripeto, un'impronta che comincia a pesare fortemente nelle abitudini di tutti noi.

Il Sindaco – Presidente:

Condivido il pensiero, dal convincere verso una maggiore differenziazione ad una riduzione del rifiuto quindi un minor conferimento che significa ridurre i consumi attraverso una scelta del consumatore più consapevole che ogni rifiuto buttato via purtroppo è un danno economico ed ambientale e che appunto dipende dalle nostre scelte.

Prego per altri interventi.

Se non ci sono altri interventi procediamo alla votazione per il punto nr. 4) iscritto all'Ordine del Giorno ad oggetto “Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tariffa corrispettiva puntuale. Approvazione”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO quanto sopra, desunto per quanto chiaro possibile, da registrazione agli atti;

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'art.42, comma 2, lettera e) del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATO l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, e in particolare:

- il comma 639, che ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nella Tassa sui servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi da 641 a 668, che nell'ambito della disciplina della IUC istituiscono e disciplinano la TARI;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;

PREMESSO CHE:

- l’art.1, comma 667, della Legge n.147 del 2013 sopra citata prevede che: ”Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell’Unione europea”;
- l’art 1, comma 668, della Legge n. 147 del 2013 sopra citata, stabilisce che: “ I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all’art.52 del Decreto legislativo n.446 del 1997, prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI. Il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158. La Tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.”

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 aprile 2017 “Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”;

DATO ATTO che la Legge Regionale n.16 del 2015 avente ad oggetto “Disposizioni a sostegno dell’economia circolare, della riduzione della produzione di rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla Legge regionale 19 agosto 1996, n.31”, prevede:

- come obiettivi della pianificazione regionale in materia di trattamento dei rifiuti al 2020 la raccolta differenziata al 73% e la riduzione della produzione pro capite dei rifiuti urbani dal 20% al 25%, rispetto alla produzione del 2011;
- tra le azioni previste per il raggiungimento di tali obiettivi la medesima legge (art.1, comma 7) promuove l’applicazione della Tariffa puntuale quale strumento per la riduzione della produzione di rifiuti e di sostegno al miglioramento della qualità delle raccolte differenziate prevedendo specifici meccanismi incentivanti e (art.5, comma 1) per incentivare prioritariamente il contenimento e la riduzione della produzione di rifiuti e per potenziare secondariamente l’invio a riciclaggio delle diverse frazioni di rifiuti tramite le raccolte differenziate;
- la Legge Regionale n. 11/2020 ha posticipato al 31/12/2022 l’implementazione di sistemi di tariffazione puntuale in tutti i comuni della regione Emilia-Romagna di cui alla LR 16/2015 art.5, comma 8.

DATO ATTO che:

- IREN Ambiente S.p.A, con sede legale in Piacenza (PC), Strada Borgoforte n.22/a, risultava affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel territorio comunale alla data del 31/12/2013;
- ad oggi la succitata ditta risulta ancora affidataria del servizio di igiene ambientale in attesa dell’espletamento di apposita gara che dovrà essere bandita da ATERSIR per ogni ambito territoriale;

RICHIAMATO l’art. 7 della Legge Regionale n. 23/2011 istitutiva di ATERSIR (Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti) alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i comuni e le province della Regione, per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani;

DATO ATTO che:

- la misurazione puntuale del rifiuto può essere svolta sia in regime tributario (tributo puntuale) che in regime tariffario (tariffa puntuale) e che tale scelta spetta alle amministrazioni comunali;
- l’implementazione della misurazione puntuale del rifiuto prodotto riveste un’importanza strategica per la realizzazione degli obiettivi di pianificazione regionale e permette di rafforzare il principio di “chi inquina paga”;
- da circa 7 anni sul territorio comunale è stato introdotto il sistema di raccolta domiciliare denominato “porta a porta” per le tipologie di rifiuto secco, organico e giro verde;
- la presenza del sistema di raccolta “porta a porta” da circa 7 anni rappresenta una condizione ideale per il passaggio ad un sistema di misurazione puntuale;
- l’attuale soggetto gestore ha creato e strutturato fin dal 2000 con il regime della TIA (Tariffa Integrata Ambientale), la gestione informatizzata dei dati tariffari che può adattarsi alla Tariffa puntuale ed ha un ruolo consolidato ed attivo nella gestione dei rapporti con l’utenza;

- i sistemi di tariffazione puntuale consentono di ripartire in maniera più equa i costi del servizio di gestione rifiuti tra i diversi utenti del servizio, premiando chi si impegna a ridurre la quantità di rifiuti prodotti e a differenziare correttamente i rifiuti conferiti al servizio pubblico di raccolta;
- la tariffa puntuale, avendo natura di corrispettivo, è soggetta ad IVA, per cui, a parità di costi, comporta un carico minore sulle Utenze Non Domestiche che possono “recuperare” l’IVA stessa.

PRESO ATTO che:

- la tariffa puntuale ha natura corrispettiva e per legge deve essere applicata e riscossa dal soggetto gestore, non costituendo quindi un’entrata del comune;
- la commisurazione della tariffa si fonda sui criteri individuati dal DPR n.158/1999, pur con la possibilità di mutare i sistemi puntuali indicati dal D.M. 20 aprile 2017 più sopra citato;
- la tariffa rifiuti corrispettiva sarà applicata, sulla base di quanto stabilito dal D.M. stesso, procedendo alla sola “misurazione” della frazione del rifiuto indifferenziato conferito;
- ai fini di determinare l’effettivo conferimento di rifiuti indifferenziati da parte di ogni singola utenza domestica e non domestica la quantificazione puntuale del rifiuto può avvenire conteggiando il numero di “passaggi” effettuati dal servizio di raccolta attraverso la rilevazione delle esposizioni dei contenitori dotati di supporti tecnologici (transponder) che permettono la personalizzazione dei contenitori ed il loro puntuale riconoscimento;

DATO ATTO che si intende perseguire l’obiettivo di applicazione di una tariffazione corrispettiva puntuale sulla base dei seguenti criteri, condivisi con il gestore del servizio, da disciplinare con apposito regolamento:

La Tariffa puntuale sarà composta da:

- quota fissa, rapportata ai costi fissi di gestione, legata alla superficie dell’abitazione corretta con un coefficiente in funzione del numero di componenti del nucleo familiare per le utenze domestiche, o legata alla superficie dell’attività produttiva e alla categoria economica e/o destinazione d’uso individuata ai sensi del D.P.R. 158/99 per le utenze non domestiche;
- quota variabile, che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ed è calcolata in base al numero dei componenti del nucleo familiare per le utenze domestiche e in base ai metri quadrati per le utenze non domestiche, facendo riferimento ai coefficienti previsti dal DPR n.158/1999. La Tariffa puntuale attribuita tramite misurazione indiretta dei rifiuti indifferenziati agisce sul calcolo della quota variabile della tariffa. Infatti, tale quota per tutte le utenze sarà ridotta di una percentuale legata alla misurazione puntuale del rifiuto indifferenziato conferito;
- quota variabile misurata, che comprende l’addebito delle vuotature minime ed eccedenti calcolata sul costo variabile del rifiuto indifferenziato. La predetta quota variabile misurata prevede un valore minimo determinato da un numero minimo di vuotature, superato il quale viene addebitato all’utente il numero eccedente di vuotature stesse.

VISTO il percorso avviato in tal senso da questa Amministrazione nel corso del 2021 durante il quale è stata completata la procedura di trasformazione del servizio, finalizzata alla predisposizione per la misurazione puntuale, con la distribuzione alle utenze TARI dei contenitori dotati di dispositivo elettronico;

VISTA la delibera di Giunta comunale n.116 del 28/10/2021 con la quale si approvavano gli indirizzi per il passaggio dal vigente regime della TARI a Tariffa Puntuale in relazione al Servizio di gestione dei Rifiuti urbani ed assimilati;

VISTA ALTRESI la delibera di Consiglio comunale n. 16 del 30/11/2021 con la quale il Consiglio Comunale ha preso atto degli indirizzi per il passaggio dal vigente regime della TARI a Tariffa Puntuale in relazione al Servizio di gestione dei Rifiuti urbani ed assimilati;

PRESO ATTO dello schema tipo di Regolamento approvato dal Consiglio d’Ambito dell’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti di cui all’art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 di seguito ATERSIR con deliberazione n. 75 del 08/11/2018, che disciplina la Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva e la sua applicazione;

VISTO lo schema di Regolamento che disciplina la Tariffa rifiuti corrispettiva, elaborato ed armonizzato con la precedente disciplina del tributo TARI in merito alle riduzioni e agevolazioni già presenti nello stesso;

RITENUTO OPPORTUNO, affinché la nuova tariffazione non generi eccessive penalizzazioni alle persone che per necessità si trovano a produrre rifiuti indifferenziati in eccesso rispetto allo standard, introdurre agevolazioni a favore di nuclei familiari con bambini di età inferiore a trenta mesi o che presentano al loro interno soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari quali ausili per incontinenza o per stomie, considerando in questi casi esenti tutte le vuotature eccedenti le minime stabilite dalla deliberazione comunale;

CONSIDERATO che con separati atti deliberativi saranno approvati per l’anno 2022 il Piano Finanziario del Servizio rifiuti e conseguentemente le tariffe della Tariffa corrispettiva puntuale, ivi compresi il costo delle singole vuotature;

VISTO l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

PRESO atto della Nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.4033 del 28 febbraio 2014 che disciplina la procedura di trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti adottati dai Comuni in materia di IUC (Imposta unica comunale) che stabilisce che con riferimento al prelievo sui rifiuti, le delibere e i regolamenti riguardanti la tariffa avente natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'art.1 della Legge n.147/2013 dovranno essere inseriti nel Portale del Federalismo fiscale selezionando i campi di applicazione relativi alla TARI, specificando che si tratta di atto concernente la tariffa avente natura corrispettiva;

ESAMINATA la bozza di nuovo Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti corrispettiva, allegata alla presente Deliberazione come parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che per quanto non disciplinato dal Regolamento allegato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

TENUTO CONTO che il Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022 in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

RITENUTO quindi di:

- procedere a decorrere dal 1 gennaio 2022 all'istituzione della Tariffa avente natura di corrispettivo puntuale in luogo della TARI;
- approvare il suddetto Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti corrispettiva nel testo allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- il decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il vigente Statuto Comunale;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 64 adottata dal Consiglio Comunale in data 27/11/2017 avente ad oggetto "Approvazione nuova convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l'Unione Comuni Pianura Reggiana per il trasferimento del Servizio Tributi. Adesione dei Comuni di Fabbrico, Rolo e San Martino in Rio." con la quale sono state trasferite all'Unione Comuni Pianura Reggiana le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell'istruttoria degli atti;

CONSIDERATO l'ultimo periodo dell'articolo 2 – Funzioni trasferite – della sopra citata convenzione che recita: "E' esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi (attività di riscossione, accertamento e liquidazione).";

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell'articolo 17, comma 5, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da:

- favorevole del Funzionario Responsabile del Servizio Tributi Unione Comuni Pianura Reggiana in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, con riferimento ai dati di propria competenza;
- favorevole del Responsabile del 2° Settore "Bilancio ed Affari Finanziari" per la regolarità contabile con riferimento ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, che l'atto comporta;

VISTO il parere del Revisore dei conti reso ai sensi dell'art.239, comma 1, lett. b), del Testo Unico degli Enti locali prot. 10303 del 21/12/2021;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano dai nr. 13 (tredici) Componenti presenti e votanti;

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

di istituire con efficacia dal 1 gennaio 2022 la Tariffa corrispettiva puntuale, ai sensi del comma 668 dell'art.1 della Legge n.147/2013, che non costituisce entrata di natura tributaria, in luogo della Tassa sui rifiuti TARI;

di approvare il Regolamento per la disciplina della Tariffa rifiuti corrispettiva nel testo allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione ha effetto dal 1° gennaio 2022;

di dare atto che la presente deliberazione ed il Regolamento saranno pubblicati sul Portale del Federalismo fiscale sulla base delle disposizioni di cui alla Nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.4033 del 28 febbraio 2014;

di dare atto che la Tariffa è applicata e riscossa dal soggetto gestore affidatario del Servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;

di dare atto che con successive deliberazioni degli organi competenti verrà approvato il Piano finanziario del Servizio rifiuti predisposto secondo il metodo MTR-2;

di dare atto che il Consiglio comunale provvederà ad approvare le tariffe della Tariffa corrispettiva puntuale, ivi compresi il costo delle vuotature per l'anno 2022 sulla base del Piano finanziario del Servizio rifiuti validato dall'Ente Territorialmente Competente ed approvato dall'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente ARERA;

di trasmettere il presente atto all'Ufficio Tributi dell'Unione Pianura Reggiana per i conseguenti adempimenti;

di demandare al Funzionario Responsabile del Servizio Tributi ed al Funzionario Responsabile del 2° settore l'assunzione di tutti i conseguenti atti amministrativi di gestione;

DELIBERA

DI DICHIARARE altresì, con VOTI UNANIMI e FAVOREVOLI espressi per alzata di mano dai nr. 13 Componenti presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000, nr.267.



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 65 DEL 30/12/2021

OGGETTO: Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tariffa corrispettiva puntuale. Approvazione.

P A R E R I

ART. 49 e 147bis D.LGS. 18/08/2000, NR. 267

Il sottoscritto, Responsabile del Settore "BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI", esprime parere **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta in oggetto in ordine alla regolarità tecnica, art.49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to ADRIANA VEZZANI

Il sottoscritto, Responsabile del Settore "BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI", esprime parere **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta in oggetto, in ordine alla regolarità contabile, articoli 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to VEZZANI GIULIANA



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to SANTACHIARA ALESSANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MOSCHETTA MARILIA

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA' (art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile il giorno 30/12/2021, ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MOSCHETTA MARILIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

Certifico, su conforme attestazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione - 65 del 30/12/2021 - viene oggi 17-02-2022 pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune ove vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MOSCHETTA MARILIA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
MOSCHETTA MARILIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suesposta deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune.

La stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi dell'art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000, il giorno

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MOSCHETTA MARILIA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
MOSCHETTA MARILIA